

PM
COPIA



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. *Sess. XI*

Reg. Alb

il **10 AGO. 2006**

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Francesca Tumino)

2015

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE XI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 10 AGO. 2006 N. 1636	OGGETTO: Pronunciamento di decadenza dal diritto all'assegnazione di area nella zona artigianale nei confronti della ditta Verticaltenda s.n.c.
N. 73 Settore XI	
Data 04/08/2006	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Summa già incassate con 0.54260/04

BIL.

CAP.

IMP.

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

L'anno duemilasei, il giorno quattro del mese di agosto
nell'ufficio del settore XI, Pianificazione e Sviluppo Economico, il Dirigente, Dr.
Giuseppe Mirabelli ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

- In data 19 dicembre 2003 è stata adottata la deliberazione consiliare di n.ro 57 di approvazione del Regolamento per l'assegnazione dei lotti della zona artigianale;
- In applicazione della citata deliberazione, in data 12 maggio e 2 luglio 2004 sono state approvate, rispettivamente, la graduatoria delle ditte riservatarie (determina dirigenziale n. 40/XI), di cui all'art. 34 del Regolamento, comprendente 29 ditte, e quella generale (determina dirigenziale n. 59/XI), comprendente un elenco di 150 ditte;
- Quest'ultima è stata riformulata in data 23 settembre 2004 con determinazione dirigenziale n. 84/XI a seguito di istanze di riesame pervenute;
- In data 4 aprile 2005, con determinazione dirigenziale n. 34/XI, è stata formalmente sancita l'assegnazione dei lotti disponibili complessivamente a 93 aziende che, figurando nelle rispettive graduatorie in posizione utile, avevano proceduto a versare, a titolo di caparra confirmatoria, l'acconto del 20% sulla cifra complessiva da pagare;

Richiamato l'art. 21 del Regolamento citato, che prevede l'obbligo per la ditta assegnataria e accettante di presentare entro sei mesi dall'assegnazione il progetto esecutivo relativo alle opere da realizzare, a pena di decadenza;

Ricordato che, con deliberazione consiliare n. 50 del 6 dicembre 2005, il Regolamento in parola è stato integrato con una norma transitoria che per intero di seguito si riporta:

<i>Art. 1 - Norma transitoria</i>	<i>1. Per consentire alle ditte che, avendo risposto al bando pubblicato in data 2 marzo 2004, sono risultate assegnatarie dei lotti della zona artigianale e hanno accettato la predetta assegnazione mediante versamento di caparra confirmatoria, di presentare progetti conformi alle norme di attuazione, così come aggiornate a seguito della deliberazione di G.M. n.ro 414 del 26 ottobre 2005, il termine ultimo, di cui all'art. 21 del Regolamento per la presentazione del progetto, è comunque fissato a 60 giorni dalla data di approvazione del presente atto.</i> <i>2. Entro lo stesso termine le ditte che hanno già presentato il progetto, ancorché abbiano già ritirato la relativa concessione, possono presentare proposta di variante.</i> <i>3. I provvedimenti di decadenza, eventualmente avviati, nei confronti delle ditte che non si siano attenute ai tempi di cui all'art 21 del Regolamento, sono sospesi.</i> <i>4. Il termine di cui all'art. 21 rimane valido nei confronti delle ditte di cui al precedente comma 1 che, entro 60 giorni dall'approvazione del presente atto, non abbiano presentato il progetto.</i>	
-----------------------------------	--	--

Rilevato come, in sintesi, la norma procrastina di ulteriori sessanta giorni dalla data di approvazione della norma stessa il termine ultimo di cui all'art. 21, consentendo di fatto, tanto alle ditte che, pur avendo presentato il progetto nei termini originari di cui all'art. 21, intendevano modificare il progetto originario secondo le aggiornate norme di attuazione, quanto a coloro che lo avevano presentato oltre i termini di cui all'art. 21, di regolarizzare la

propria posizione mediante proposizione di un progetto confermativo o modificativo di quello già pervenuto all'esame della competente Commissione Edilizia;

Evidenziato che il comma 4 della prefata norma transitoria espressamente prevede che il termine di cui all'art. 21 resta valido per le ditte che non presentino, entro i sessanta giorni, alcun progetto (confermativo o modificativo);

Ricordato che, per rendere maggiormente chiaro quanto previsto dalla norma transitoria e ridurre la possibilità di errori o di interpretazioni errate della medesima, l'Ufficio, in data 16 dicembre 2005, ha trasmesso a tutte le ditte assegnatarie, con raccomandata A.R., una nota esplicativa della norma e della procedura da seguire, allegando alla medesima anche un modulo da compilare e presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive, allocato presso il settore XI, particolarmente rilevante **per il caso in cui non si intendesse apportare alcuna modifica al progetto già presentato (entro o fuori i termini di cui all'art. 21) e questo fosse stato già approvato dalla C.E. ;**

Dato atto che il termine di sessanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione consiliare n. 50/05, dichiarata di immediata esecutività, scadeva il 4 febbraio u.s., ma che, seguendo la prassi corrente che posterga tale termine al primo giorno lavorativo successivo a tale data, nel caso in cui questa cada in giorno feriale o comunque non lavorativo, possa ritenersi essere il 6 febbraio il termine ultimo per fruire della opportunità riconosciuta dalla norma transitoria;

Accertato che, a tale ultima data, dodici ditte, di cui al seguente elenco,

ditta	Data Assegnazione
Cascone Giuseppe	07/10/2004
AUTOFFICINA Minardi & Cassarino S.n.c.	07/10/2004
S.EL.CO. S.r.l.	07/10/2004
TULIFAST di Uccio Agolino	08/10/2004
SIN.PRO Euroservizi Sas	12/11/2004
Antoci Emanuele	12/11/2004
Frasca & Minardi S.n.c.	12/11/2004
Fazio Carmelo	02/07/2004
Dipasquale Vincenzo	02/07/2004
M.G.A di Tidona Salvatore Snc	02/07/2004
Falcone Daniele	02/07/2004

fra quelle assegnatarie, che pure avevano versato la caparra confirmatoria, risultavano **non** avere prodotto alcun progetto **né aver, confermato** il progetto presentato in data antecedente la data di approvazione della consiliare n. 50 e approvato dalla Commissione Edilizia;

Ritenuto, in osservanza di quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento, così come integrato dalla citata norma transitoria, di dover procedere a dichiarare la decadenza nei confronti delle ditte in questione e a revocare l'assegnazione, con conseguente incameramento della somma versata, non prima, tuttavia, di aver dato comunicazione con raccomandata A.R. dell'avvio del procedimento e assegnato, a norma dell'art. 11 bis della L.R. 30/04/1991 n. 10, dieci giorni di tempo per presentare documentazione e memorie scritte ritenute atte a modificare l'orientamento assunto;

Dato atto che, a seguito di tale comunicazione, le ditte Antoci Emanuele e Tulifast producevano la documentazione in loro possesso atta a dimostrare l'osservanza dei termini, rispettivamente, per la presentazione della dichiarazione di volersi avvalere della norma transitoria e per la presentazione del progetto;

Ritenuto, sulla base della documentazione prodotta dalle ditte citate, che siano venute meno le ragioni per comminare la decadenza nei confronti delle medesime;

Richiamato l'art. 11 bis della legge regionale n.10/91, come integrata dalla l.r. 28 dicembre 2004 n. 17, che prevede che, in caso di mancato accoglimento delle osservazioni presentate, se ne dia ragione nel provvedimento finale;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere con provvedimento singolo nei confronti di ciascuna delle ditte, alle quali è stato comunicato l'avvio del procedimento di revoca, che non hanno ritenuto di presentare alcuna documentazione o memoria scritta ai sensi dell'art. 11, sia di quelle la cui documentazione prodotta non è ritenuta sufficiente a giustificare un provvedimento di contenuto diverso da quello avviato;

Considerato a tal fine che la ditta Verticaltenda di Maglione e Tidona s.n.c. figura fra quelle nei confronti delle quali è stato avviato il procedimento di revoca, comunicato con raccomandata A.R del 10 aprile 2006 prot. 23288;

Dato atto che la raccomandata è pervenuta in data 20 aprile 2006;

Ricordato che, come spiegato nella nota citata n. 23288, la ditta in parola non ha rispettato il termine originariamente indicato dall'art. 21 per la presentazione del progetto né ha mostrato interesse ad avvalersi della opportunità offerta dalla norma transitoria di cui alla consiliare n. 50/05, mancando di presentare il relativo progetto entro il 6 febbraio 2006;

Dato atto, a integrazione delle circostanze sopra rilevate, che:

- ☐ la ditta ha presentato un progetto, per la realizzazione di un manufatto nell'area assegnatale, in data 4 gennaio 2005 e, quindi, a termini ormai decorsi;
- ☐ che la Commissione Edilizia ha esaminato il progetto e ha rinviato il pronunciamento su di esso per carenze progettuali e incompletezza dello stesso anche sotto l'aspetto documentale
- ☐ che solo in data 17 febbraio 2006 la ditta ha integrato il progetto prodotto in data 4 gennaio 2005
- ☐ che in data 27 febbraio 2006 la Commissione Edilizia ha dato il proprio parere positivo al progetto.

Preso atto che, in data 26 aprile 2006, la ditta riscontrando l'invito di cui alla nota n. 23288, ha presentato una propria memoria (assunta al protocollo del Comune in data 2 maggio con prot. n. 26984) con la quale, a conclusione di una serie di argomentazioni, si chiede di non procedere nella pronuncia di decadenza;

Esaminate le obiezioni sollevate dalla ditta e ritenuto, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 bis della legge regionale n.10/91, introdotto con l'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2004 n. 17, di dovere di seguito partitamente spiegare i motivi per i quali non si ritiene che esse siano meritevoli di accoglimento:

- A. *Al punto 4 della premessa si parla della norma transitoria, come di una norma "che consentiva alle ditte che non si fossero attenute ai tempi previsti di presentare il progetto entro 60gg.". Con tale affermazione l'estensore della memoria tende a far sembrare logico il fatto di non aver ripresentato il progetto, "in quanto il progetto era stato già presentato".*

L'argomentazione è piuttosto tendenziosa che vera, in quanto insinua che la finalità della norma transitoria fosse quella di sanare la presentazione tardiva di alcuni progetti; di tale supposta finalità non è dato trovare alcun riscontro, dovendosi piuttosto constatare che la lettera della norma fa riferimento all'approvazione di nuove norme di attuazione alle quali era possibile, se voluto, adeguarsi; nessuna sanatoria era prevista per coloro che avessero presentato il progetto oltre i termini, mentre non era evidentemente impedita la presentazione di un nuovo progetto.

- B. *L'estensore fa rilevare di avere ricevuto dall'Ufficio Tecnico – dopo la presentazione del progetto integrativo in data 17 febbraio 2006 - l'invito, a seguito di approvazione della Commissione Edilizia, a predisporre la documentazione per il rilascio della concessione edilizia.*

L'argomentazione è chiaramente finalizzata ad evidenziare un comportamento contraddittorio della P.A., ma, in realtà, è irrilevante ai fini della questione di cui ci si occupa, essendo tale invito, successivo all'espressione del parere positivo, basato sul presupposto della titolarità dell'area; titolarità il cui mantenimento è appunto messo in discussione da questo Ufficio.

- C. *A pag. 2 della memoria si asserisce che l'assunto secondo il quale l'art. 21 "prevede un termine di decadenza" "è errato in quanto l'art. 21 non prevede alcun termine decadenziale".*

Se la circostanza fosse vera, davvero l'avvio del procedimento di revoca non avrebbe ragion d'essere; chiunque infatti può rendersi conto che l'affermazione della ditta non risponde a verità poiché il testo dell'articolo prevede quanto segue:

"Gli assegnatari dei moduli in diritto di proprietà, qualora non vi abbiano già adempiuto, entro sei mesi dalla notifica dell'avvenuta assegnazione dello stacco medesimo, devono presentare il progetto esecutivo delle opere da realizzare.

Decorso infruttuosamente tale termine, la richiesta si intende decaduta e si procederà alla revoca dell'assegnazione, trattenendo la somma versata."

Né, tanto meno, risponde a realtà l'affermazione che "in ogni caso" tale termine sarebbe stato rimosso dalla delibera consiliare, poiché la norma approvata con la Consiliare n. 50 del 2005 (non a caso definita transitoria), il cui testo è stato superiormente riportato, non fa venir meno i termini di decadenza, bensì apre solamente una finestra temporale, che si chiude nel caso in cui, entro i termini assegnati (dal 7 dicembre 2005 al 6 febbraio 2006), non sia presentato alcun progetto, facendo ritornare nuovamente applicabili i termini di cui all'art. 21 .

D. In conclusione della memoria presentata, la ditta si richiama al fatto di avere comunque mostrato con il proprio comportamento l'intendimento sicuramente univoco di volere avviare la costruzione dell'immobile ad uso produttivo.

La circostanza è palesemente rispondente a realtà, sia pure nell'inosservanza dei tempi imposti dal regolamento.

Tuttavia, in una situazione "concorsuale", quale quella di una graduatoria non esaurita, la constatazione di un effettivo interesse all'avvio dell'iniziativa imprenditoriale non è, secondo questo Ufficio, da ritenere sufficiente far premio sul contrapposto interesse delle ditte in lista d'attesa a far valere l'inosservanza del rispetto dei termini fissati dal regolamento.

D'altra parte e conclusivamente occorre considerare che il provvedimento di cui al presente atto è finalizzato solamente a pronunciare la decadenza dal diritto all'assegnazione non a revocare l'atto con il quale tale diritto è stato riconosciuto.

Infatti, come sostenuto dalla dottrina¹

La decadenza, in effetti, a differenza della revoca, ha natura sanzionatoria, che deriva dalla violazione di clausole impositive di obblighi o di oneri nei confronti del destinatario, il quale, dunque, se non adempie agli obblighi o non soggiace agli oneri (ad esempio, esercitare una facoltà entro un termine fissato dalla p.a.) decade dal beneficio ottenuto. La decadenza, a differenza della revoca, ha, ancora, un minore ambito di discrezionalità: appare un atto vincolato, dovuto in base alla semplice constatazione dell'effettivo inadempimento agli obblighi o agli oneri.

La pronuncia di decadenza si differenzia, quindi, dalla revoca, in quanto la seconda comporta un riesame delle ragioni di opportunità poste a base dell'emanazione dell'atto di revoca, mentre la prima riguarda eventi posteriori all'emanazione. Per questa ragione, l'amministrazione non incontra limiti nell'esercizio del potere di pronunciare la decadenza dall'esistenza di posizioni giuridiche consolidate e non è tenuta a fornire alcuna motivazione specifica in punto di pubblico interesse.

Pertanto, anche a voler prestare attenzione a tale argomentazione, peraltro solamente accennata, essa risulta inappropriata rispetto al presente provvedimento.

Ritenuto, di conseguenza, che la mancata presentazione del progetto esecutivo, entro i termini di cui all'art. 21 del Regolamento, comporti l'automatica decadenza dal diritto all'assegnazione del lotto dell'area artigianale, statuito con l'approvazione della determinazione dirigenziale n.ro 40/XI del 12/05/2004, di approvazione della graduatoria delle ditte riservatarie, nella quale la ditta in questione figura al 24° posto;

Ritenuto comunque, a prescindere da ogni altra considerazione sulla natura del presente atto (revoca o decadenza), che la sua adozione nei termini indicati nella parte dispositiva del presente atto, non contrasta con il pubblico interesse e inoltre si pone a tutela delle legittime aspettative delle altre imprese, che figurano in graduatoria e che non sono risultate assegnatarie per esaurimento degli spazi disponibili;

Richiamato l'art. 47 (Compiti dei dirigenti) dello Statuto Comunale, nonché l'art. 53 del vigente Regolamento di Organizzazione;

¹ Luigi Oliveri "La revoca del provvedimento nella legge 241/90 novellata", La Gazzetta degli Enti Locali, 11 aprile 2005

DETERMINA

1. Per i motivi riportati per ultimi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, dichiarare non accoglibili le osservazioni della ditta Verticaltenda, rappresentate nella nota del 26 aprile 2006 n/ prot. n. 26984;
2. Pronunciare di conseguenza la decadenza della ditta Verticaltenda di Maglione e Tidona s.n.c. dal diritto, statuito con l'approvazione della determinazione dirigenziale n.ro 40/XI del 12/05/2004, all'assegnazione dello stacco di terreno dell'area di c/da Mugno destinata a zona artigianale, individuato con determina dirigenziale n.34/XI del 4 aprile 2005, per violazione dell'art. 21 del Regolamento, approvato con delibera consiliare n. 57 del 19/12/2003, come integrato dalla norma transitoria approvata con delibera consiliare n. 50 del 6/12/2006, non avendo provveduto a presentare il progetto esecutivo, relativo ai manufatti da realizzare, entro il termine da questo previsto.
3. Incamerare la somma di € 892,90 corrisposta dalla ditta a titolo di caparra confirmatoria all'atto dell'accettazione della assegnazione del lotto sopracitato

0- 4260/06


IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI
Dr. Giuseppe Mirabelli

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici: Ragioneria


IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI
Dr. Giuseppe Mirabelli

Visto
il dirigente del settore
Per presa visione
Il Segretario Generale il Sindaco
Ragusa, li _____

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 11-8-06

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 11-8-06 al 17-8-06

Ragusa 18-8-06

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE